

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6547 del 21/12/2022
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 e SOCIETÀ AGRICOLA RANDI S.S. - MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) N.2882/2017 DEL 06/06/2017 E SMI, PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA CON USO PREVISTO DI STOCCAGGIO DEL PRODOTTO FINITO E LOCALE DI AFFINAMENTO , NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI FUSIGNANO, VIA SAN SAVINO N. 113.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6887 del 21/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno ventuno DICEMBRE 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **SOCIETÀ AGRICOLA RANDI S.S. - MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) N.2882/2017 DEL 06/06/2017 E SMI**, PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA CON USO PREVISTO DI STOCCAGGIO DEL PRODOTTO FINITO E LOCALE DI AFFINAMENTO, NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI FUSIGNANO, VIA SAN SAVINO N. 113.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

COSNIDERATO che **Società Agricola Randi S.S** (P.IVA 02043570395), con sede legale e impianto in comune di Fusignano, via San Savino n. 113, risulta in possesso dell'AUA adottata da questa ARPAE SAC di Ravenna con DET-AMB n. 2882 del 06/06/2017 e smi, per l'esercizio dell'attività agricola con uso previsto di stoccaggio del prodotto finito e locale di affinamento, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, all'interno del **Procedimento Unico ordinario ai sensi dell'art. 7 del DPR 160/2010**, in data 27/06/2022 e acquisita da questa ARPAE SAC di Ravenna con PG 123617/2022 del 26/07/2022 (Pratica Sinadoc 27333/2022), dalla **Società Agricola Randi S.S.** (P.IVA 02043570395), con sede legale e dell'impianto in comune di Fusignano, via San Savino n. 113, con la quale chiedeva la **modifica sostanziale dell'AUA DET-AMB n. 2882 del 06/06/2017 e smi**, ai sensi del DPR n. 59/2013, relativa alle acque reflue domestiche

provenienti dal fabbricato rurale strumentale all'attività agricola con uso previsto di stoccaggio del prodotto finito e locale di affinamento, di prossima costruzione in ampliamento della struttura esistente,

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n. 27333/2022, emerge che:

- la Ditta svolge attività la Ditta svolge attività agricola con uso previsto di stoccaggio del prodotto finito e locale di affinamento;
- la Ditta in data 27/06/2022 ha presentato al SUAP territorialmente competente, **all'interno del Procedimento Unico ordinario ai sensi dell'art. 7 del DPR 160/2010**, l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita da questa ARPAE con PG 123617/2022 del 26/07/2022, per la modifica sostanziale dell'AUA comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:
 - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi) – di competenza comunale;
- Con nota PG 123617/2022 del 26/07/2022 lo SUAP ha attivato la convocazione in modalità semplificata asincrona della Conferenza dei servizi;
- con nota PG 135495/2022 del 16/08/2022, lo SUAP ha trasmesso una richiesta di documentazione integrativa con sospensione dei termini
- con nota PG 154277/2022 del 21/09/2022, lo SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla Società Agricola, a seguito delle richieste di cui sopra
- ai fini dell'adozione dell'AUA è stato acquisito con nota PG 202264/2022 del 09/12/2022 il parere dell'Unione di Comuni della Bassa Romagna per lo scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali.

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifiche antimafia di cui al DLgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della **Società Agricola Randi S.S.** nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività agricola con uso previsto di stoccaggio del prodotto finito e locale di affinamento, in riferimento al titolo abilitativo ambientale richiesto e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Ricci della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della **Società Agricola Randi S.S.** (P.IVA 02043570395), **con sede legale e dell'impianto in comune di Fusignano, via San Savino n. 113**, per l'esercizio dell'attività **agricola con uso previsto di stoccaggio del prodotto finito e locale di affinamento**, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA sostituisce la precedente AUA adottata in favore della Impresa Società Agricola Randi S.S. da questa ARPAE SAC di Ravenna con DET – AMB n. 2882 del 06/06/2017 e smi;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- l'Allegato A) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi in acque superficiali di acque reflue domestiche.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b.) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

4. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
6. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte della dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e del Consorzio di Bonifica della Romagna occidentale, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

10. a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae ;
11. il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.
12. contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.
13. Si informa che avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani

SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

Condizioni

1. le acque da scaricare sono costituite da acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato rurale strumentale all'attività agricola con uso previsto di stoccaggio del prodotto finito e locale di affinamento, di prossima costruzione in ampliamento della struttura esistente;
2. le suddette acque, sono trattate con degrassatore, fossa Imhoff e filtro batterico anerobico prima di essere scaricate, previo pozzetto ufficiale di prelevamento come individuato nella planimetria allegata, con linee nera, rossa, verde, in acque superficiali (fosso interpodereale tombinato, PVC Ø 200mm, con scarico indiretto nello scolo consorziale "Rasponi");
3. le suddette acque reflue vengono trattate nel rispetto dei criteri fissati dalla tabella B della DGR 1053/03 ed i dimensionamenti dei sistemi di trattamento rispettano i parametri previsti dalla tabella A della delibera di cui sopra in ragione del numero di abitanti equivalenti serviti (4 a.e.);

Prescrizioni

- a) lo scarico indicato nella planimetria allegata deve avvenire nel rispetto:
 - 1) delle prescrizioni tecniche previste dal Regolamento Comunale per il Servizio di Fognatura,
 - 2) dalle Linee Guida Arpa per il trattamento delle acque reflue domestiche;
- b) i manufatti, così come dichiarato nell'allegato tecnico all'istanza e descritto, dovranno corrispondere alle seguenti caratteristiche:
 - Degrassatore: $V=218L$, conforme alle richieste dimensionali stabilite dalla Tab. A della D.G.R. 1053 del 2003 dell'Emilia Romagna, aggiornata dalle "Linee guida ARPA per il trattamento delle acque reflue domestiche - aggiornamento 2004" che prevede un volume di $50L/A.E.$ per manufatti fino a $350L$. Secondo le schede tecniche presentate dal proponente il manufatto prescelto è conforme alla DGR 1053/2003 ed omologato per 4 A.E.;
 - Fossa Imhoff: $V=1153L$ in conformità alle richieste dimensionali stabilite dalla Tab. A della D.G.R. 1053 del 2003 dell'Emilia Romagna, aggiornata dalle "Linee guida ARPA per il trattamento delle acque reflue domestiche - aggiornamento 2004" che prevede un comparto di digestione di volume $818L/A.E.$ e comparto di sedimentazione di volume $335L/A.E.$. Secondo le schede tecniche presentate dal proponente il manufatto prescelto è conforme alla DGR 1053/2003 ed omologato per 4 A.E.;
 - Filtro batterico Anaerobico: $V=4750L$, conforme alla formula $S=N/h^2$ indicata dalla Tab. A della D.G.R. 1053 del 2003 dell'Emilia Romagna, aggiornata dalle "Linee guida ARPA per il trattamento delle acque reflue domestiche - aggiornamento 2004", dove N =numero A.E., h =altezza del filtro (nel caso specifico $h=1,5m$), S =superficie del filtro (nel caso specifico $S=2,9m^2$). Secondo le schede tecniche presentate dal proponente il manufatto prescelto è conforme alla DGR 1053/2003 ed omologato per 6 A.E.;
- c) devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti atti a garantire il rapido e regolare deflusso dei reflui, onde evitare ristagni maleodoranti e/o proliferazione di insetti e ratti, garantendo il mantenimento delle servitù di scolo in essere a favore di terzi;
- d) la pulizia dei corpi recettori è a carico dell'intestatario dell'autorizzazione;
- e) è fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nelle acque superficiali di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa e dell'art. 6 del Regolamento per il Servizio di Fognatura;
- f) lo scarico non dovrà modificare per nessuna ragione la qualità delle acque irrigue immesse nella rete dei canali consorziali;

- g) gli scarichi e il punto di prelievo devono essere resi accessibili, anche attraverso opportuni interventi di manutenzione periodica, per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione; l'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare all'interno degli insediamenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- h) ogni eventuale variazione tesa a modificare il regime degli scarichi, nonché modificazioni delle caratteristiche quali-quantitative delle acque scaricate, della titolarità dell'atto autorizzativo, deve essere comunicata/richiesta all'autorità competente per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
- i) nel caso di modifiche planimetriche non significative in seguito ad esigenze emerse in corso d'opera, il titolare dovrà comunicarle all'autorità competente dichiarando che le stesse rispettano comunque le norme tecniche del Regolamento di Fognatura e che non determinano alcuna modifica alle caratteristiche quali-quantitative delle acque reflue provenienti dall'insediamento;
- j) il titolare dello scarico è tenuto a garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti ed il rispetto di ogni altra condizione prevista dal presente provvedimento di autorizzazione.
- k) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti e gestiti in ottemperanza alla normativa vigente;
- l) non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo sugli impianti ed i pozzetti di prelievo e campionamento, in particolare - Il pozzetto ufficiale di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., dovrà essere mantenuto sempre accessibile ed in sicurezza agli organi di vigilanza;
- m) Qualora venga costruita una fognatura nuova o ristrutturata quella in essere, i proprietari degli stabili preesistenti al nuovo manufatto dovranno, entro il termine di quattro mesi dalla notifica dell'avviso di avvenuta esecuzione dei predetti lavori, provvedere a loro cura e spese, alla sistemazione della canalizzazione interna, per conformarsi alle caratteristiche tecniche della nuova rete fognante;
- n) si ritiene congruo un tempo pari a 6 mesi dal rilascio dell'atto di cui al presente procedimento o comunque prima dell'insediamento dell'attività di etichettatura e magazzino nei nuovi locali in progetto per adeguare la rete fognaria alla configurazione di cui alla planimetria allegata;**
- o) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere e nel Regolamento Comunale per il Servizio di Fognatura, la presente autorizzazione potrà essere revocata.
- p) la planimetria della rete fognaria, "Tavola 2: planimetria generale schema fognature in progetto2", costituisce parte integrante della presente AUA;

STUDIO TECNICO

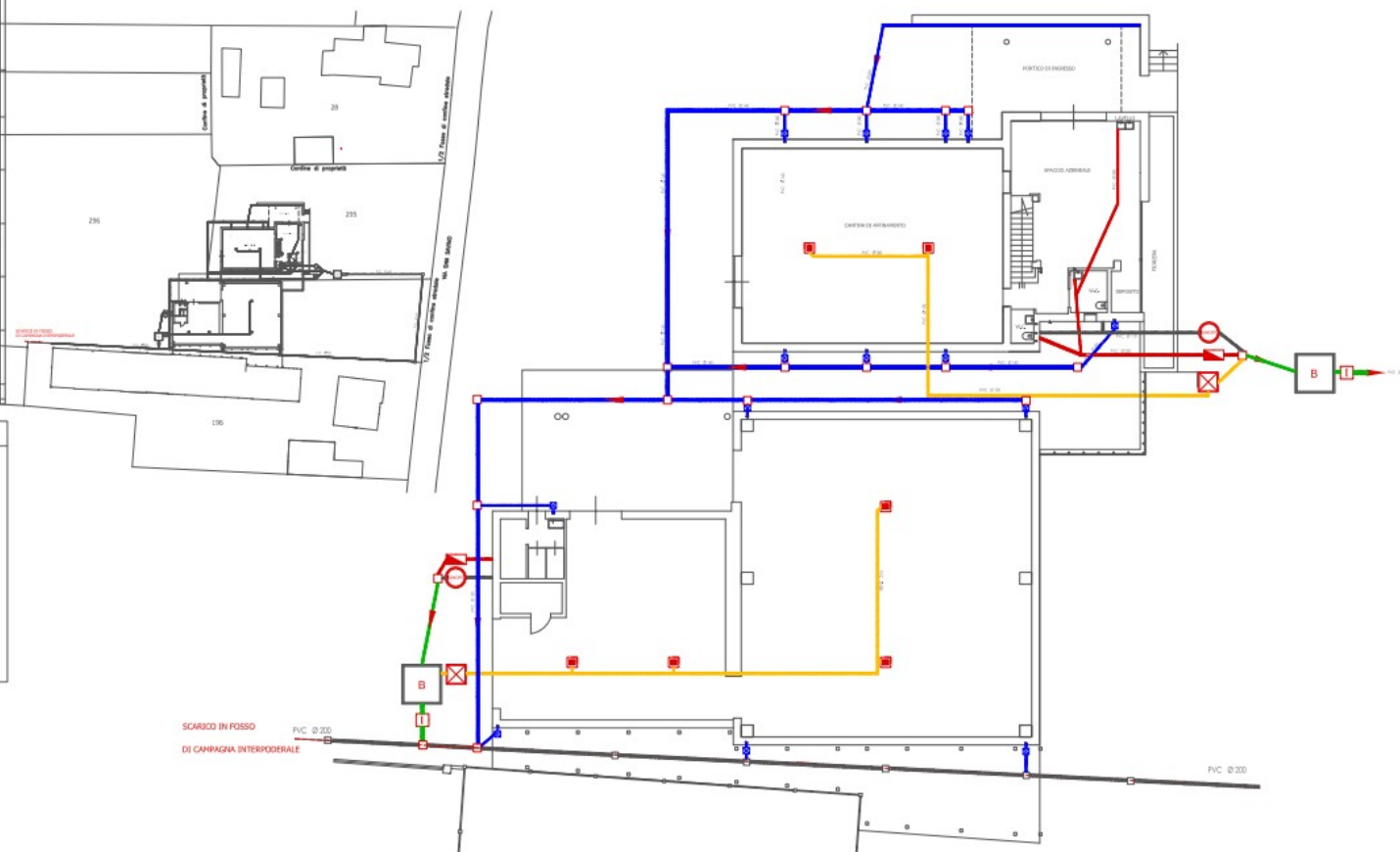
Per. Agr. MISSIROLI DANIELE
Via C.so Matteotti 9 - Tel. 0544-1882622
48011 ALFONSINE (RA)

PROGETTAZIONE	RANDI DENIS Via San Savino 113 48034 FUSIGNANO (RA)
PROGETTO	SOC. AGRICOLA RANDI S.S. Via San Savino 113 48010 FUSIGNANO (RA) C.F. e P.IVA 02043570395
OGGETTO	PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICIO RURALE AD USO LOCALE DI AFFINAMENTO VINO E SALA DEGUSTAZIONE DA ERIGERSI IN FUSIGNANO VIA SAN SAVINO
TAVOLA 2: PLANIMETRIA GENERALE SCHEMA FOGNATURE IN PROGETTO	
PROGETTISTA	PROGETTO
SCALA 1:100	Scala diversa indicazione

PLANIMETRIA SCALA 1:500

SCHEMA FOGNATURE SCALA 1:100

LEGENDA SIMBOLI	
	Colletto raccolta acque piovane
	Linea Acqua nera
	Linea Acqua Piovana
	Linea Acqua Saponata
	Linea Acqua Lavaggio
	Linea Acqua Mista



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.